

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141  
Bellinzona, 17 luglio

34/2015

Errata corrige (vedi BU 3 luglio 2015 n. 32 pag. 382)

## **Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008; modifica** (del 1° luglio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I.**

Il regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008 è così modificato:

### **Art. 2 cpv. 4**

Abrogato.

### **Art. 12 cpv. 1, 2 e 4**

<sup>1</sup>La costruzione di nuovi edifici, la ricostruzione o la costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti e gli ampliamenti sono realizzati in modo che l'energia non rinnovabile copra al massimo l'80% del fabbisogno ammissibile di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.

<sup>2</sup>Gli edifici abitativi con tre o più unità d'uso di nuova costruzione, i loro ampliamenti, così come quelli esistenti soggetti a risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di collettori solari termici così da coprire almeno il 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore.

<sup>4</sup>Sono esentati dall'esigenza del cpv. 2 gli edifici:

- a) per i quali è dimostrabile uno scarso potenziale solare;
- b) situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS);
- c) protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di rispetto;
- d) allacciati ad una rete di teleriscaldamento;
- e) che soddisfano la soluzione standard lett. f) o la soluzione standard lett. g) dell'art. 14 cpv. 1 e che sono muniti di un impianto fotovoltaico di potenza pari ad almeno 6 W per ogni m<sup>2</sup> di superficie di riferimento energetica (AE), concepito in modo da prevedere l'autoconsumo.

**Art. 17 cpv. 1**

<sup>1</sup>Gli impianti a combustione alimentati a olio<sup>EL</sup> o a gas installati nei nuovi edifici, così come quelli sostituiti negli edifici esistenti, devono sfruttare la tecnologia della condensazione. La definizione di «impianto a condensazione» è indicata all'art. 6 delle Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW.

**Art. 23 cpv. 3**

<sup>3</sup>L'UACER può concedere delle deroghe o degli alleggerimenti in casi giustificati, se sono stati adottati tutti i provvedimenti per ridurre la potenza e il fabbisogno e non è possibile la posa di un altro sistema di riscaldamento.

**Art. 24 cpv. 1**

<sup>1</sup>Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano una superficie di riferimento energetico ( $A_E$ ) superiore a 1000 m<sup>2</sup> occorre verificare e comprovare il rispetto dei valori limite per il fabbisogno d'energia elettrica annuo secondo la Norma SIA 380/4 «L'energia elettrica nella costruzione», per l'illuminazione  $E_{Li}$ , la ventilazione  $E_V$  o la ventilazione/climatizzazione  $E_{Vc}$ .

**Art. 29 cpv. 3**

<sup>3</sup>Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d'uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell'acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore.

**Art. 32 cpv. 5**

<sup>5</sup>L'UACER può chiedere l'allestimento di un bilancio energetico e ambientale complessivo e delle valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica dello sfruttamento di tutto il calore residuo a disposizione.

Norme transitorie

**Art. 37**

Abrogato.

**II.**

Questa modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 1° luglio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**